



TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO

il Tribunale di Avezzano, in persona del Presidente Dott. Eugenio Forgillo,

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano, in persona del Presidente in carica Avv. Franco Colucci,

l'Agenzia delle Entrate, in persona del direttore provinciale di L'Aquila, dr. Franco Susi

premesse

che in data 15 marzo 2016 il Presidente del Tribunale ha incontrato i Giudici assegnati al settore penale del Tribunale di Avezzano nonché gli Avvocati all'uopo delegati dal locale Consiglio dell'ordine, Camera penale, Adu, Aiga, Movimento forense per procedere alla revisione periodica del Protocollo d'intesa per la liquidazione accelerata delle richieste di pagamento degli onorari in favore dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nonché in favore dei difensori d'ufficio a norma degli artt. 116 e 117 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115, sottoscritto in data 18 settembre 2014;

all'incontro hanno partecipato anche i funzionari delegati dell'Agenzia delle Entrate;

che in data 5 aprile 2016 il gruppo di lavoro ha apportato ulteriori correttivi;

che durante tale incontro, come da verbale che viene allegato al presente atto a costituirne parte integrante (all. 1), i partecipanti si sono impegnati a sottoscrivere alcune modifiche al citato protocollo d'intesa, sia perché l'applicazione pratica dello stesso ha evidenziato l'esistenza di alcuni aspetti che necessitano di specifica regolamentazione sia al fine di tenere conto della novità normativa costituita dal comma 3 bis dell'art. 83 del T.U. spese di giustizia, che, in materia di liquidazione del gratuito patrocinio prevede che: "**il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta**";

che, l'applicazione pratica di tale novità impone una sostanziale modifica del precedente sistema di lavoro, giacché implicitamente esige che il fascicolo dell'ammissione debba oggi viaggiare congiuntamente al fascicolo del processo, stante l'esigenza per il giudice di prontamente verificare gli atti ai fini della contestuale liquidazione;

che, peraltro, debba modifica deve tenere conto della necessità delle Cancellerie addette di verificare, prima dell'udienza di liquidazione, la permanenza dei presupposti (in particolare quelli reddituali delle parti ammesse), per la liquidazione delle istanze presentate;

che in particolare l'Agenzia delle Entrate di Avezzano ha informato di aver preso contatti con l'Ordine degli Avvocati di Avezzano per snellire e accelerare le verifiche concernenti i requisiti reddituali per l'ammissione al gratuito patrocinio civile, manifestando la propria disponibilità a sottoscrivere un protocollo con il Tribunale di Avezzano ed il predetto Ordine;

che le parti ravvisano l'utilità di un tale servizio al fine di consentire, in particolare nei casi dubbi e comunque in via facoltativa, un accertamento che preceda la presentazione dell'istanza di ammissione a favore di soggetti privi dei requisiti reddituali richiesti dalla legge, evitando in tal modo l'avvio di procedimenti penali nei confronti degli stessi;

che le parti hanno convenuto come tale formula proficua di collaborazione possa costituire una *best practice* eventualmente esportabile in altri territori;

tutto ciò premesso,

con il presente atto convengono quanto segue:

art. 1) modalità di presentazione della domanda

i difensori delle parti ammesse al gratuito patrocinio in materia penale dovranno presentare, in forma cartacea, l'istanza di liquidazione delle competenze professionali presso la Cancelleria del Giudice che si appresta a definire la singola fase del procedimento (G.I.P., GUP o dibattimento) alla quale si riferisce l'istanza, preferibilmente due settimane prima dell'udienza fissata per tale incumbente.

Art. 1.1) modulistica

L'istanza sarà presentata utilizzando i moduli attualmente in uso che si allegano anche al presente accordo, la griglia adeguatamente compilata, il decreto di ammissione al gratuito patrocinio e, se si tratta di seconde e terze fasi, una copia dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio ovvero una dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia.

Art. 2) liquidazione

Il decreto di liquidazione sarà letto in udienza dal Giudice contestualmente al provvedimento che pone termine alla fase.

Art. 2.1) comunicazione

La lettura del decreto equivale a comunicazione e notifica per le parti presenti.

Art. 3) adempimenti successivi a carico del difensore

Entro cinque giorni dalla liquidazione avvenuta in udienza, solo ed esclusivamente se si tratta di liquidazione di I fase (intendendosi per tale esclusivamente la liquidazione richiesta per la fase in cui si è stati ammessi al patrocinio), gli avvocati, al fine di velocizzare la procedura di liquidazione inseriranno nel SIAM la relativa istanza, senza peraltro allegare alcuna documentazione. In tal caso gli avvocati avranno cura di precisare nelle note dell'istanza che si tratta appunto di liquidazione di I fase già avvenuta in udienza (specificando anche il giorno dell'udienza ed il Magistrato).

Art.4) caso di rinvio dell'udienza

Nel caso in cui il procedimento dovesse essere rinviato ad altra udienza, il difensore, prima dell'udienza successiva, depositerà un'istanza con la quale si riporterà semplicemente all'istanza già depositata.

Art. 5) liquidazione per altre fasi e avvertenze

Per quanto attiene, invece, alle richieste di liquidazione relative a fasi del procedimento che non si concludono con un provvedimento emesso in udienza (quale ad es. la fase delle indagini preliminari) restano ferme le modalità di presentazione delle istanze di liquidazione già precedentemente concordate con l'Addendum al protocollo datato 26 marzo 2015 (istanza online per le prime fasi ed istanza cartacea per le fasi successive).

Tuttavia, tenuto conto che la legge sembra imporre una "richiesta" perché il giudice possa procedere a "liquidazione", ma che, per effetto della riforma, pare accreditata la tesi della perdita di competenza del giudice alla liquidazione successiva alla chiusura della fase, si conviene che una richiesta sia sempre meglio proporla ogni qual volta il difensore o l'ausiliario intendano esaurito il proprio compito **anticipatamente** alla chiusura di ogni

singola fase del procedimento (ad esempio, in caso di opposizione a decreto penale di condanna, in caso di richiesta di rito immediato, stante l'esaurimento dell'attività gip con l'emissione del decreto di fissazione dell'udienza).

Ciò, evidentemente, non pregiudicherà la presentazione di istanze integrative qualora dovesse occorrere ulteriore impegno professionale successivo prima della chiusura della fase.

Nel caso in cui al momento della conclusione della singola fase non fosse ancora intervenuta l'ammissione al gratuito patrocinio (come potrebbe accadere in ipotesi di istanza di ammissione depositata nello stesso giorno di conclusione del procedimento), il difensore avrà comunque cura contestualmente di insistere per l'ammissione chiedendo la liquidazione delle proprie competenze.

art. 6) Collaborazione dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate al fine di consentire ai soggetti interessati all'ammissione al gratuito patrocinio ed ai loro difensori, in particolare nei casi dubbi e comunque in via facoltativa, un accertamento che preceda la presentazione dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, evitando in tal modo la presentazione di istanze non accoglibili e l'avvio di procedimenti penali a carico dei soggetti che avessero attestato falsi dati reddituali, ha fornito l'indirizzo pec dp.laquila@pce.agenziaentrate.it tramite il quale sarà possibile agli avvocati, muniti di apposita delega da parte dei propri assistiti, chiedere una verifica celere delle condizioni reddituali di questi ultimi ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio.

Analogamente, qualora vi sia urgenza (es. arrestati) o casi di dubbia soluzione ai fini reddituali, l'Agenzia presterà l'assistenza necessaria nei tempi più brevi possibile, onde evitare attività dispersive.

Art. 7) Entrata in vigore

Considerati i tempi di divulgazione del presente accordo ed i tempi necessari per il deposito dell'istanza prima dell'udienza, le istanze di liquidazione con le modalità sopradescritte andranno presentate a partire dal 20° giorno successivo alla data di sottoscrizione.

Si allegano:

- 1) verbale dell'incontro del 15.3.2016.

Avezzano, 20 maggio 2016

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati
f.to *Avv. Franco Colucci*

Il Direttore Provinciale dell'Agenzia delle Entrate
f.to *Dr. Franco Susi*

Il Presidente del Tribunale
f.to *Dott. Eugenio Forgillo*